



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 735/15 RG G.I.P. Trib. di Trento

N. 412/15 RG Notizie reato

**LA CORTE DI APPELLO DI TRENTO
SEZIONE PENALE**

composta dai signori magistrati:

Dott. **LUCIANO SPINA**

PRESIDENTE

Dott. **ANNA MARIA CREAZZO**

CONSIGLIERE

Dott. **PATRIZIA COLLINO**

CONSIGLIERE

ha pronunciato in Camera di Consiglio la seguente

S E N T E N Z A

nei confronti di

COMPER MASSIMILIANO nt. a Trento il 11/12/1977 residente a

Non sofferta carcerazione preventiva

LIBERO - NON COMPARSO

N 391/17 Reg. Sent.
N 118/17 Reg. Gen.

Data della sentenza
20/12/2017

Depositata in
Cancelleria

il **17 GEN. 2018**

Il Funzionario Giudiziario

Notifica estratto contumac.

Avviso deposito sentenza

Ricorso per Cassazione il

Trasmessi atti alla Cassazione

il

Redatta scheda il

Redatta parcella il

N. C.P.

Trasmesso estratto sentenza
a sensi art. 650 c.p.p. il

Restituiti atti al Tribunale/

Pretura il

CORTE APPELLO TRENTO
RISCOSSI € **2,88**
A TITOLO DI ROME
Copie semplificate n. pag. **13**
per N° attestazione/certificazione
TRENTO, il **26/03/2018**
IL CANCELLIERE
[Handwritten signature]



IMPUTATO

per il reato p. e p. dagli artt. 609 BIS c.p. perché costringeva con la forza [REDACTED] all'epoca dei fatti minore di anni 14 ad avere un rapporto sessuale con lui. In particolare, mentre la minore si trovava a casa del Comper, cui era stata affidata mentre il padre era a lavoro, veniva fatta salire con una scusa in una stanza in cui il Comper stava effettuando dei lavori ad una finestra. Quest'ultimo chiudeva la porta, lasciando la stanza al buio, spingeva, la minore sul letto e dopo averle abbassato i pantaloni, la penetrava, bloccandola con il peso del suo corpo per impedirle di fuggire e mettendole una mano sulla bocca per impedirle di urlare. In Pergine Valsugana nel giugno 2013

APPELLANTE

L'imputato avverso la sentenza del G.U.P. c/o il Tribunale di Trento n. 466/16 del 06/10/2016 che dichiarava l'imputato colpevole del reato ascritto e, con la diminuzione del rito prescelto, lo condannava alla pena di anni quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Applicava la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, nonché le pene accessorie di cui all'art. 609 nonies I co. n. 2) C.P. e quella di cui al capoverso del medesimo articolo e, per la durata di 1 anno, la misura di sicurezza di cui al III comma del medesimo articolo.

Condannava l'imputato al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili, da liquidarsi in separato giudizio, con una provvisoria immediatamente esecutiva di € 30.000, nonché al rimborso delle spese di costituzione e patrocinio in favore delle predette parti civili, in € 3.000 oltre accessori.

Il Consigliere Dott. Patrizia Collino dà per letta la relazione della causa fatta in Camera di Consiglio, previamente distribuita alle parti.

Sentito il Procuratore Generale dr. Giuseppe Maria Fontana che ha concluso chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.

Sentito i difensori delle parti civili - [REDACTED] e [REDACTED] in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore non presenti - rappresentati e difesi dal procuratore speciale avv. Maria Gabriella Gallevi del foro di Salerno e dal procuratore speciale avv. Romina Targa del foro di Trento che depositano nota spese e conclusioni scritte richiamandosi a quest'ultime.

Sentiti i difensori di fiducia gli avv. Lorenzo Eccher e avv. Elena Raineri entrambi del foro di Trento che chiedono l'accoglimento dei motivi di appello e in via subordinata la concessione delle attenuanti generiche.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 466/16 di data 6 ottobre 2016 del Tribunale di Trento, COMPER MASSIMILIANO, imputato come in epigrafe specificato, a seguito di rito abbreviato, è stato dichiarato colpevole del reato continuato ascrittogli ed è stato condannato alla pena di anni 4 di reclusione, oltre alle pene accessorie di cui all'art. 609 nonies c. 1 n. 2 c.p. e comma 2, alla misura di sicurezza di cui al comma 3 per un anno e a quella dell'interdizione dai pubblici uffici per anni 5.

L'imputato è stato altresì condannato al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili, da liquidarsi in separato giudizio, con una provvisoria immediatamente esecutiva di € 30.000,00.

Il primo Giudice ha ritenuto pienamente attendibile la p.o. (sentita in sede di incidente probatorio con l'assistenza di neuropsichiatra infantile che ha concluso per una valutazione di genuinità di quanto riferito dalla minore), in considerazione dei riscontri esterni, costituiti dalla narrativa dei fatti riferiti dalla minore alla zia, alla mamma, alla sua amica e compagna di classe e all'educatore del convitto dalla p.o. frequentato, le cui deposizioni sono state riportate in sentenza e rispetto alla quali il Giudice di primo grado ha sottolineato l'univocità; nonché dal riscontro costituito dalla visita ginecologica e dall'esame psicologico nel luogo di residenza della minore, avvenuti circa un anno dopo i fatti.

Il primo Giudice ha rilevato che alle suddette persone la minore aveva fatto vedere le ferite che si era procurata deliberatamente sul braccio con un temperino e che nascondeva sotto gli abiti.

Sottoposta a visita ginecologica a cura della madre, in data 2 maggio 2014, la ginecologa evidenziava la non recente deflorazione.

La ragazza veniva quindi sottoposta a esame psicologico nell'ottobre 2014, nel corso del quale raccontava dettagliatamente l'episodio avvenuto nel giugno 2013, utilizzando anche il mezzo della scrittura.

Il racconto veniva ripetuto in sede di incidente probatorio, nel quale la stessa evidenziava anche il proprio stato di angoscia, la paura di possibili reazioni dell'imputato e di conseguenze per il rapporto tra le famiglie, il disgusto per quanto accaduto, espresso anche con gli atti di autolesionismo.

La convivente del padre ha dichiarato che, durante le vacanze dal 15 al 22 giugno 2013 (dopo i fatti di cui è processo), trascorse con il padre e con l'imputato e la sua famiglia, [REDACTED] rimaneva chiusa in camera da sola, con ciò confermando lo stato d'animo di terrore di nuovi approcci da parte dell'imputato.

Il primo Giudice ha quindi esaminato analiticamente gli elementi a discarico (data del fatto indicata il 17 giugno, però non dalla minore; dettagli circa i serramenti e le luci della casa; presunte incongruenze delle deposizioni della zia e dell'amica; valutazioni del carattere della ragazza; testimonianze su buoni rapporti successivi) ritenendo che gli stessi non inficino la genuinità del racconto della p.o. .

oooooooo

Avverso detta sentenza ha proposto appello la difesa dell'imputato per i seguenti motivi.

1) Erronea valutazione delle dichiarazioni testimoniali, con particolare riferimento alle differenti versioni del fatto come riportate dalle dichiarazioni di [REDACTED] zia della minore, [REDACTED] amica, [REDACTED] educatore, sulla base delle confidenze degli stessi raccolte dalla minore e inerenti a dettagli importanti come il luogo e il tempo in cui sarebbe avvenuto il fatto di cui al capo di imputazione.

Detti contenuti non sono solo confliggenti tra loro, ma lo sono anche rispetto a quanto dichiarato dalla minore in sede di incidente probatorio e con quanto dalla stessa scritto nelle pagine acquisite agli atti.

L'accertamento ginecologico non costituisce valido riscontro, in quanto temporalmente lontano dai presunti fatti.

La sentenza non ha valutato la versione dei fatti di cui alla querela, nella quale si fa menzione di approcci da parte dell'imputato ripetuti altre due volte.

2) Erronea valutazione degli elementi a discarico, in particolare le pagine scritte da [REDACTED] con riferimento alle quali la difesa evidenzia discrepanze in ordine alla collocazione temporale del fatto indicato nel giorno 17 giugno, nel quale l'imputato era a Jesolo con la famiglia, come confermato dai testi della difesa, e con [REDACTED] ospite.

Il primo Giudice ritiene la datazione frutto della manomissione del documento, non riconducibile alla minore, tuttavia utilizza il documento e non scioglie i dubbi, che pure si pone.

3) Erronea valutazione degli ulteriori elementi discordanti, costituiti dal fatto che [REDACTED] trascorse con la famiglia Comper anche la festa di San Vigilio del 26 giugno, con ciò smentendo che la scelta della stessa di rimanere in stanza durante la vacanza a Jesolo fosse frutto di timore nei confronti del Comper.

La ragazza è rimasta in contatto con la famiglia Comper e anche direttamente con l'imputato; la stessa aveva un atteggiamento molto spigliato con gli adulti e con l'imputato in particolare, elemento che la difesa sottolinea in quanto la minore aveva confidato all'imputato di avere già avuto rapporti sessuali, circostanza che potrebbe far diversamente valutare l'esito della visita ginecologica che parla di deflorazione non recente.

4) Erronea valutazione dell'attendibilità del racconto fornito da [REDACTED] alla luce del contrasto con altri elementi di prova; incongruenze dello stesso, avendo il primo Giudice proposto una lettura a senso unico delle dichiarazioni della p.o. nell'incidente probatorio, senza procedere a vaglio critico delle numerose ed innegabili contraddizioni emerse dagli atti.

Conclude quindi come in atto di appello, chiedendo anche la rinnovazione dell'acquisizione delle dichiarazioni della p.o. .

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con riferimento alla dedotta erronea valutazione delle dichiarazioni testimoniali, in particolare alle asserite differenti versioni del fatto come riportate dalle dichiarazioni di [REDACTED], zia della minore, [REDACTED], amica, [REDACTED], educatore, la Corte osserva.

Dette deposizioni sono fondate sul racconto dei fatti che la minore ha reso separatamente a ciascuno dei testi, le relazioni con i quali erano molto diverse, in occasioni e tempi diversi.

Le dichiarazioni dei testi sono inoltre filtrate, come sempre accade, attraverso l'impatto emotivo che su ciascuno di essi ha sicuramente provocato il drammatico

racconto di una esperienza sessuale violenta da parte di una minore. Questo spiega alcune apparenti e non significative contraddizioni che emergono dalla lettura comparata di dette deposizioni.

Ad esempio, [REDACTED] educatore del convitto presso il quale studiava Alessia, ha riferito che il racconto a lui fatto dalla minore tra il Natale 2013 la Pasqua 2014 colloca l'episodio di violenza come avvenuto in casa di [REDACTED] e non dell'imputato. Va tuttavia rilevato che il teste ha precisato di non avere chiesto particolari precisi né per la quantità di volte né particolari dei rapporti, ma ha parlato di "più occasioni" (la minore, infatti, racconta sia del fatto di cui è processo che di due tentativi di approcci successivi da parte dell'imputato). Il nucleo della deposizione è peraltro coerente con quanto raccontato dalla minore, posto che rimane vivo l'elemento della costrizione e del tentativo di difendersi, quello temporale dei fatti, avvenuti durante le vacanze estive del 2013, quello della relazione di fiducia tra il padre di [REDACTED] e Comper. Il teste ha evidenziato di avere egli stesso convocato la minore a seguito di "confidenze" ricevute dall'amica di [REDACTED], [REDACTED], circa atti di autolesionismo di [REDACTED]

Il teste ha anche precisato di avere espressamente richiesto ad [REDACTED] di mostrargli gli avambracci che presentavano le ferite che la minore si era inflitta. A seguito di ciò la minore si era quindi confidata, scoppiando a piangere.

La teste [REDACTED] ha precisato che [REDACTED] le aveva riferito di un episodio: "*non mi ha riferito di più abusi sessuali ma sicuramente di quello di cui vi ho parlato, non so se ve ne sono stati altri, io non gliel'ho chiesto...*".

La suddetta ha precisato sia di avere visto i tagli che [REDACTED] si infliggeva, che di avere visto la compagna piangere di nascosto da sola. Anche qui il nucleo fondamentale del racconto è quello della violenza e della reazione di [REDACTED] corroborato dallo stato di agitazione e di imbarazzo nel riferire la dolorosa esperienza alla compagna, la preoccupazione per eventuali reazioni del padre nei confronti di Comper e la tenerezza per i figli dell'imputato, che temeva "*avrebbero perso il padre*" se lei avesse denunciato l'accaduto.

La circostanza che entrambi i testi riportino i fatti come avvenuti a casa della minore e non di Comper è spiegabile con il fatto che [redacted] raccolse prima le confidenze della [redacted] e poi parlò con la minore senza chiederle dettagli.

Si tratta comunque di una circostanza che non inficia l'attendibilità della parte offesa, potendo rientrare nella complessità di quel concitato racconto.

Le confidenze alla zia [redacted] si collocano nel mese di aprile 2014 e la teste ha riferito come siano scaturite dalla visione dei tagli che la minore aveva sulle braccia (alcuni dei quali addirittura formavano la scritta "NON MI ODIARE").

Solo dopo insistenze della zia la minore raccontava di essere stata violentata dal vicino a casa dello stesso sul divano del salotto e parlava di un unico episodio di violenza sessuale con penetrazione.

Anche tale deposizione appare coerente con i precedenti con riferimento al nucleo essenziale, apparendo non rilevanti i dettagli di luogo (salotto o camera da letto) e l'occasione creata da Comper a fronte della deposizione che riporta il sofferto racconto di [redacted] che *"era molto restia a parlarne.... Aveva vergogna e temeva per le figlie di questo Max.."*.

Le sottolineature della difesa circa contraddizioni tra le deposizioni dei testi e tra le stesse e il racconto di [redacted] in sede di incidente probatorio, seppure apparentemente suggestive, non sono nella sostanza tali da scalfire il nucleo essenziale del fatto, al di là che lo stesso sia avvenuto in salotto o in camera da letto, mentre si vedeva la televisione o mentre si aggiustava una finestra.

La minore ha infatti precisato che l'episodio avvenne in casa di Comper e non a casa sua, e ha poi riferito di due tentativi di approccio successivo presso casa della minore e a Iesolo (episodi non espressamente riferiti dalla stessa ai testi [redacted] e [redacted], mentre il teste [redacted] ha parlato genericamente di "più occasioni").

Ciò che rileva è che nel racconto assistito dallo psichiatra infantile dott. Bincoletto, in sede di incidente probatorio, la minore abbia potuto fare ordine nei propri pensieri e nei propri ricordi.

Infatti, nel verbale di incidente probatorio la minore dice che stava guardando la televisione e che con una scusa Comper la attirò di sopra nella stanza da letto. La

circostanza che Comper spense la luce e chiuse la porta (a chiave o no non appare rilevante, dato che la minore non era comunque in grado di sottrarsi alla violenza) viene riferita da [REDACTED] in detta sede. La minore ha parlato poi di altri due tentativi di approccio da parte di Comper a casa del padre e a Iesolo. A proposito della vacanza a Iesolo ha precisato che *“non usciva di casa”*.

Le pagine scritte e allegate alla querela sono da considerare una elaborazione dei fatti in vista della querela, sono state scritte a stampatello maiuscolo quasi per dare loro una veste ufficiale, ma le date indicate non sono precise, mentre il definitivo ordine di quanto accaduto è avvenuto in sede di incidente probatorio, nel quale i suddetti episodi (la violenza sessuale vera e propria e tentativi di approccio successivi) vengono riportati con precisione, pur nella succinta verbalizzazione, e non appaiono contraddire la narrazione scritta.

Non si rilevano quindi elementi di incoerenza tali da inficiare l'attendibilità della deposizione della p.o., del resto verificata come genuina e credibile dall'attenta valutazione del dott. Bincoletto, la cui esperienza in materia è consolidata e riconosciuta.

Pertanto, anche se le date dello scritto di [REDACTED] appaiono “slittate” rispetto all'effettiva cronologia dei fatti e potrebbero anche non essere state stilate di pugno della stessa, l'attendibilità complessiva è ampiamente sussistente; anzi, le discrepanze connotano il racconto della minore di una piena genuinità.

Come anzidetto, lo scritto della minore sembra più un memorandum scritto in vista della querela, la cui datazione degli episodi riferiti è imprecisa, ma la cui sostanza non è stata sconfessata, pur sotto l'attenta valutazione del Giudice e del perito.

Nel corso dell'incidente probatorio si è messo anzi ordine in relazione al quadro complessivo e lo stesso appare attendibile e genuino per tutte le ragioni sopra esposte.

La circostanza che la minore abbia trascorso la serata del 26 giugno, festa del Patrono, a Trento con la famiglia Comper, non appare contraddire quanto dalla stessa affermato, posto che i testi sopra indicati hanno riferito della preoccupazione di [REDACTED] circa eventuali ripercussioni sui rapporti familiari della famiglia Comper e tra

le famiglie amiche; si trattava, del resto, di una uscita per vedere i fuochi di artificio e quindi in luogo aperto e sicuro e con tutta la famiglia .

Anche dalla vacanza a Iesolo la minore non si sarebbe potuta sottrarre senza destare interrogativi, dato che vi era la compagna del padre, la quale ha riferito peraltro che [REDACTED] non voleva andare in spiaggia.

Le allusioni della difesa in ordine all'atteggiamento "seduttivo" e affatto riservato della minore appaiono residui di un cliché che si credeva superato e che non cambierebbe, in ogni caso, il quadro complessivo sopra analizzato.

L'accertamento ginecologico costituisce valido riscontro, in quanto riferisce di una deflorazione avvenuta in tempi non recenti e perfettamente compatibili con l'epoca dei fatti. Gli atti, gravi, di autolesionismo, la poesia allegata alla querela, l'esito della relazione della psicologa di data 29 ottobre 2014, allegata alla querela, che esclude *"elementi di fantasia e/o spunti di delirio"* ed evidenzia la sussistenza di *"seri segnali postraumatici e acuti stati di turbamento psicoemotivo, inerenti la sfera della sessualità"* consolidano, senza alcun residuo ragionevole dubbio, il già consistente quadro probatorio che la difesa (che pure ha scelto il rito abbreviato) attacca su dettagli del tutto secondari.

Il fatto che la ragazza sia rimasta (via whatsapp o telefonica) in contatto con la famiglia Comper non appare rilevante: la stessa voleva evitare, come anzidetto, complicazioni nelle relazioni e si tratta del resto di messaggi del tutto generici e che non evidenziano legami particolari della minore direttamente con Comper.

L'audizione della minore in questa sede non appare assolutamente necessaria ex art. 603 comma 3 c.p.p., per quanto sopra esposto, e sottoporrebbe la stessa ad un inutile ulteriore stress che le stesse direttive europee sull'audizione dei minori chiedono di limitare al minimo.

La sentenza impugnata va pertanto integralmente confermata, anche in punto statuizioni civili, in mancanza di appello della parte civile.

PQM

Visto l'art. 599 c.p.p.



Conferma la sentenza impugnata e condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali, nonché al rimborso delle spese sostenute dalla parte civile, che liquida in € 2.000,00 per compenso, da maggiorare del 15% per spese generali, oltre IVA e CNPA.

Fissa il termine di giorni 90 per il deposito della motivazione.

Trento, 20 dicembre 2017.

Il Consigliere estensore

Dott. Patrizia Collino

Patrizia Collino

Il Presidente
Luciano Spina
Dott. Luciano Spina